

**Articoli di particolare interesse:**

- Nuove regole per la certificazione e la distribuzione degli apparecchi medicali in Cina
- “Jobs act” in pillole

**Notizie singole:**

- Una novità europea per il recupero dei crediti internazionali: nasce la c.d. “Ordinanza per la salvaguardia” 1
- Nuove regole per la certificazione e la distribuzione degli apparecchi medicali in Cina 2
- “Jobs act” in pillole 3
- Lo spedizioniere condannato a corrispondere le *detention fees* 4
- Lo spedizioniere rischia di non recuperare i diritti di confine anticipati per l'importatore 5
- Al custode del sequestro penale spettano spese e indennità 6
- Incarichi ricevuti 6
- How to business in Albania 7
- How to do business in the Russian Federation 8
- Seminari e formazione 9

**Una novità europea per il recupero dei crediti internazionali: nasce la c.d. Ordinanza per la salvaguardia**

In risposta all'euroscetticismo che domina in questi ultimi anni le piazze delle maggiori capitali del vecchio continente il Consiglio dell'Unione europea adotta, tramite regolamento, una procedura più “snella” al fine di tutelare i crediti transfrontalieri di privati e imprese.

Quest'importante intervento si pone come l'ultimo traguardo raggiunto dall'Unione europea nel percorso verso l'accrescimento della cooperazione giudiziale tra gli stati membri in materia civile e commerciale.

Tale percorso ha avuto, prima nel regolamento per la semplificazione delle notifiche degli atti giudiziari, e poi con l'introduzione della procedura di ingiunzione europea, il suo inizio e sviluppo.

Nello specifico, il regolamento introdurrà la c.d. ordinanza per la salvaguardia, mediante la quale il creditore potrà ottenere un provvedimento ufficiale di blocco dei fondi

bancari del debitore presenti all'estero, tutelandosi così dal rischio che quest'ultimo possa utilizzare o trasferire la liquidità in luoghi occulti.

Tale procedura, applicabile esclusivamente ai casi transfrontalieri, assimilandosi al sequestro conservativo disciplinato dal nostro codice di procedura all'art. 671, permetterà al creditore di aggredire il debitore - congelando di fatto il proprio credito - sia in una fase precedente all'ottenimento di un provvedimento giudiziario favorevole, ottenendo l'ordinanza *inaudita altera parte*, sia in una fase successiva, in corso di giudizio.

L'ordinanza per la salvaguardia attribuisce al creditore il grande vantaggio di poter usufruire di una procedura semplificata rispetto a quelle stabilite dalle singole legislazioni nazionali, con il conseguente vantaggio di non doversi affidare ad un avvocato estero e sco-

nosciuto residente nel luogo in cui si trovano i crediti da escutere.

Infine, in alcune specifiche circostanze il creditore avrà la possibilità di ottenere informazioni circa la situazione bancaria del debitore e, in particolare, se quest'ultimo è intestatario di uno o più conti in un altro Stato membro.

D'altra parte, il Regolamento prevede la possibilità per il debitore di usufruire di una serie di provvedimenti alternativi al fine di inibire l'efficacia dell'ordinanza e al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo utilizzo dell'Ordinanza.

Il regolamento entrerà effettivamente in vigore ai primi di giugno tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue e sarà applicato da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione di Inghilterra e Danimarca.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Dott. Federico Tassinari – 0512750020)

**NUOVE REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI APPARECCHI MEDICALI IN CINA**

Sono entrate in vigore ieri le modifiche apportate dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese alla legge in materia di apparecchiature medicali, pubblicate il 31 marzo 2014; implementazioni sono attese nei prossimi mesi da

parte del “China Food and Drug Administration” (CFDA). Il settore degli apparecchi medicali è in forte crescita in Cina; stime affermano che il mercato sia destinato a raddoppiare il proprio volume di affari superando i

50 miliardi di dollari. Questo crea indubbie prospettive di rapporti economici tra Cina e Italia, vista l'eccellenza in tale campo da parte delle nostre imprese.

(continua a pag. 2)



The LEGAL 500 EMEA 2014  
Ranked In CHAMBERS EUROPE - 2014 -  
Leading Firm

**(continua) NUOVE REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI APPARECCHI MEDICALI IN CINA**



*Le nuove regole per la certificazione e distribuzione di apparecchi medicali in Cina sono indice della forte crescita di tale settore, comportante indubbe prospettive di rapporti economici tra Cina e Italia.*

*Continua dalla prima*  
Le novità riguardano i seguenti aspetti:

- classificazione degli apparecchi medicali in base al grado di rischio:  
gli apparecchi medicali vengono classificati in Classe 1, 2, 3 in base al profilo di rischio.

Il processo di autorizzazione all'immissione in commercio varia in base al profilo di rischio del prodotto. Diversamente dalle Classi 2 e 3, i prodotti di Classe 1 non richiedono un'approvazione preliminare dal CFDA; è sufficiente aver presentato la domanda di registrazione presso l'ufficio municipale del "Food and Drug Administration" (FDA). Analogamente non sono richieste approvazioni preliminari per i distributori di prodotti delle Classi 1 e 2, tale vincolo resta invece per i distributori di prodotti Classe 3.

- Promozione dell'innovazione:

la nuova legge introduce misure a favore della ricerca e dello sviluppo. Vengono richieste autorizzazioni alla sperimentazione clinica solo per prodotti ad alto rischio rientranti nella Classe 3. I macchinari delle Classi 2 e 3 con comprovati requisiti di sicurezza possono essere esentati da studi clinici.

La novella permette di presentare la domanda per l'autorizzazione all'immissione in commercio senza prima aver ottenuto il permesso alla fabbricazione dell'apparecchio, purché le regole di buona fabbricazione siano rispettate durante il processo di sviluppo del prodotto, permettendo secondo il legislatore di risparmiare consistenti somme di denaro nelle attività di ricerca e sviluppo.

- Regole di buona fabbricazione e rispetto degli standard di Good Supply Practice (GSP):

i produttori devono operare secondo regole di buona fabbricazione e, periodicamente, fornire i risultati di valutazioni e controlli da essi effettuati al competente ufficio provinciale FDA.

I distributori devono stabilire un sistema di standard GSP per ispezionare i prodotti distribuiti così come stabilire regole generali in relazione ai permessi e alle licenze fornite dai produttori.

I venditori all'ingrosso di prodotti delle Classi 2 e 3, così come i rivenditori, dovranno predisporre un registro vendite.

- Rafforzamento della

supervisione post-vendita:

è stato inserito un capitolo dedicato al ritiro dal mercato dei prodotti e al monitoraggio dei malfunzionamenti degli stessi. La nuova legge impone agli uffici locali FDA di supervisionare il rispetto delle regole post-vendita da parte delle società e di avvalersi di idonei poteri investigativi se ritenuto opportuno, come ad esempio in relazione ad apparecchi medicali illeciti.

Nei casi più gravi, l'ufficio locale FDA può revocare i permessi a società che li abbiano prodotti e distribuiti.

- Aumento delle sanzioni:

la riforma inasprisce l'apparato sanzionatorio. Ad esempio, le sanzioni per la produzione o la distribuzione di macchinari privi di licenza saranno pari a venti volte il valore dei macchinari coinvolti.

Alle società coinvolte in tali situazioni, verrà vietato di fare domanda o di rinnovare licenze o permessi per i successivi cinque anni.

(A cura dell'Ufficio di Shanghai – Avv. Luigi Zunarelli - 00862151501952)

## Attualità – Diritto del Lavoro

### “Jobs Act” in pillole: L. 16 maggio 2014, n. 78 di conversione con modificazioni del D.L. n. 34/2014

Publicata nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio, la Legge n. 78/2014 di conversione del decreto legge n. 34/2014 è in vigore da oggi 20 maggio 2014.

Le riforme immediatamente operative riguardano principalmente quattro istituti: **1.** contratto a tempo determinato; **2.** somministrazione a termine, **3.** apprendistato; **4.** DURC. Oltre a questi istituti, la Legge di conversione prevede una riduzione contributiva al 35% per le imprese in materia di contratto di solidarietà. E viene riconfermato il rifinanziamento del fondo sociale per l'occupazione con 15 milioni per alimentare la decontribuzione.

Con un decreto interministeriale dovranno essere, poi, definiti i criteri per la concessione del beneficio.

#### 1) Il contratto di lavoro a termine.

Fatto salvo l'obbligo di stipulare per iscritto il contratto, viene definitivamente meno quello di inserire la ragione dell'apposizione del termine. Il rapporto a termine non può avere una durata superiore a 36 mesi. Nel computo di tale periodo andranno compresi anche i periodi in missione per mansioni equivalenti nell'ambito di contratti di somministrazione.

Ciascun datore di lavoro non potrà eccedere il limite del 20% del numero rispetto ai lavoratori a

tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Il limite del 20% non si applica ai contratti a termine stipulati tra istituti pubblici o privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è, invece, sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione per ciascun mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, non superiore o superiore a uno.

Nel prevedere una disciplina transitoria, la riforma stabilisce che, in sede di prima applicazione del limite percentuale in questione, conservano efficacia i limiti prescritti dai contratti collettivi, laddove diversi.

Se la contrattazione collettiva non prevede alcun limite, le aziende hanno l'obbligo di rientrare nel limite del 20% entro il 31 dicembre 2014, pena l'impossibilità di stipulare nuovi contratti di lavoro a termine fino a quando non si rientri nel predetto limite di legge.

La Legge di Conversione interviene anche sul sistema delle proroghe del

contratto, ammesse fino ad un massimo di 5 nell'arco della durata massima del rapporto a termine fissata in 36 mesi e indipendentemente dal numero di rinnovi (al riguardo si precisa che la possibilità di stipulare un'ulteriore contratto a termine tra i medesimi soggetti mediante la procedura prescritta dall'art. 5, comma 4bis, del D.Lgs. n. 368/2001 non ha subito modifiche).

La proroga non è più condizionata alla sussistenza di specifiche ragioni, fermo restando (si ritiene) che debba trattarsi della identità di mansioni convenute nel contratto da prorogare.

Resta immutato il sistema degli intervalli di tempo tra un contratto e l'altro stipulati con il medesimo lavoratore (10 giorni se il contratto in scadenza ha avuto una durata inferiore a 6 mesi, 20 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare per iscritto (nel contratto di assunzione) il lavoratore del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, qualora il prestatore abbia lavorato per almeno sei mesi a termine.

La Legge di conversione prevede che il periodo di congedo per maternità delle lavoratrici concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire tale diritto di precedenza.

(continua a pag. 11)



*La riforma del “Jobs Act” riguarda principalmente il contratto a tempo determinato, la somministrazione a termine, l'apprendistato e il DURC.*

## News dalle Corti – Diritto dei Trasporti

### Spedizioniere condannato a corrispondere le *detention fees*



*Lo spedizioniere è un mandatario senza rappresentanza e, come tale, è direttamente responsabile delle conseguenze derivanti dall'inadempimento del contratto di trasporto*

Nell'ambito dell'attività di assistenza giudiziale svolta dallo Studio si è constatato un orientamento sempre più severo dei Giudici in materia di accertamento delle responsabilità dello spedizioniere. Ad esempio, con una recente sentenza il Tribunale di Bologna (sent. n. 449 del 12 febbraio 2014) ha ritenuto di condannare lo spedizioniere al pagamento dei crediti pretesi dalla compagnia marittima per le soste dei container spediti e non ritirati presso il porto di sbarco. La questione è tutta incentrata su un aspetto formale: la configurabilità o meno, nel caso di specie, del mandato senza rappresentanza.

In altri termini, risponde dei crediti di controstallie lo spedizioniere che non abbia inequivocabilmente dichiarato, nell'espletamento della pratica, di agire in nome del proprio cliente (in termini giuridici si parla di "mandato con rappresentanza"). Tale requisito può ritenersi non sufficientemente provato anche quando nella polizza è indicato il cliente stesso come *shipper*.

Il caso: uno spedizioniere, nell'espletamento del proprio mandato, richiedeva ad un vettore il trasporto di un contenitore *open top* da 40' con partenza da La Spezia e con destinazione Alessandria (Egitto). Successivamente forniva tutte le indicazioni per l'emissione della polizza di carico che prevedevano, fra l'altro, l'indicazione del mittente del suddetto trasporto

quale *shipper*/caricatore. Giunta la nave al porto di destino e sbarcato il contenitore, quest'ultimo non veniva mai ritirato e, pertanto, il vettore marittimo, richiamate le clausole di "*detention fees*" apposte sul fronte della polizza di carico, reclamava a proprio favore la corresponsione di somme a titolo di c.d. *contrastallie* del container, citando in giudizio lo spedizioniere e il caricatore (cliente dello spedizioniere). Lo spedizioniere ha addotto la propria estraneità a tale pretesa creditoria, ritenendo di avere adeguatamente operato la spendita del nome del proprio mittente-mandante all'atto della conclusione del contratto di trasporto con il vettore marittimo. In tale prospettiva, l'insorgenza di un rapporto contrattuale diretto tra mandante e vettore avrebbe dovuto individuare il caricatore come unico soggetto titolare di tutte le situazioni obbligatorie passive scaturenti dalla spedizione, ivi compresi i crediti vantati a titolo di *fee* per le soste. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza in commento, ha rigettato integralmente tutte le eccezioni sollevate dallo spedizioniere, affermando che l'indicazione sulla polizza di carico e sulle istruzioni per la emissione della stessa del nominativo del mittente quale caricatore non consiste in idonea "*spendita del nome*" del preteso rappresentato, con la conseguenza che la spedizione rientra nella figura tipica del mandato

senza rappresentanza e che lo spedizioniere quale mandatario senza rappresentanza è direttamente responsabile delle conseguenze derivanti dall'inadempimento del contratto di trasporto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che è connotato al contratto di spedizione l'agire per conto di terzi, sicché per distinguere la spedizione tipica (senza rappresentanza) dalla spedizione con rappresentanza, occorre una spendita del nome inequivoca. L'indicazione in polizza di carico come caricatore del cliente/mandante dello spedizioniere non è significativa di una spedizione con rappresentanza. Sulla base di dette considerazioni, il Tribunale di Bologna ha condannato lo spedizioniere al pagamento, a favore del vettore, delle somme dovute a titolo di controstallie ed a titolo di nolo del container. La sentenza appare interessante per essere giunta a ritenere che, a prescindere dal fatto che sulla polizza di carico sia indicato come caricatore il mandante del trasporto, lo spedizioniere può essere responsabilizzato per patologie inerenti la spedizione che non riguardano direttamente la sua sfera operativa. Si tratta di una interessante decisione che offre molteplici spunti di riflessione sulle concrete modalità di gestione di un incarico di spedizione. (A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Barbara Michini, Avv. Federica Sabbioni – 0512750020)

## News dalle corti – Diritto dei trasporti

### Lo spedizioniere rischia di non recuperare i diritti di confine anticipati nell'interesse dell'importatore

Con sentenza del 19 maggio scorso il Tribunale di Trieste ha respinto le domande di una casa di spedizioni che pretendeva, seppur incaricata da altro spedizioniere, la rifusione dell'IVA all'importazione da parte della società importatrice delle merci.

Nel caso di specie la società importatrice aveva incaricato la casa di spedizioni Alfa di curare le operazioni di importazione di merci provenienti dalla Turchia. La casa di spedizioni Alfa di sua iniziativa, e in assenza di qualsivoglia istruzione e autorizzazione in tal senso, incaricava a sua volta la casa di spedizioni Beta. Quest'ultima provvedeva a sdoganare la merce e a corrispondere i relativi diritti di confine, senza aver ottenuto alcuna provvista da parte della sua mandante Alfa. Per tale motivo, dopo aver tentato invano di ottenere il rimborso dalla mandante Alfa, Beta agiva direttamente nei confronti della società importatrice, al fine di ottenere la ripetizione dell'IVA all'importazione anticipata alla dogana.

Il Tribunale di Trieste ha aderito alla tesi della società importatrice, secon-

do la quale, in difetto di un rapporto diretto tra quest'ultima e la casa di spedizioni che ha materialmente curato le operazioni di sdoganamento delle merci, la seconda non ha alcun diritto di agire direttamente nei confronti dell'importatrice, ancorché non abbia ricevuto alcuna provvista da parte della propria mandante.

In difetto infatti di un rapporto diretto fra la casa di spedizioni Beta e la società importatrice, le vicende intercorse fra la prima e la casa di spedizioni Alfa avrebbero potuto rilevare solo nei limiti in cui fosse stato provato l'incarico attribuito dalla società importatrice alla casa di spedizioni Alfa di reperire, nella casa di spedizioni Beta, lo spedizioniere al quale attribuire lo svolgimento dell'incarico nel proprio interesse.

Nella fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale triestino è infatti risultato pacifico che le operazioni doganali erano state affidate dalla casa di spedizioni Alfa alla società Beta, in assenza di qualsivoglia autorizzazione

da parte della società importatrice.

Con il provvedimento in commento, il Tribunale ha fatto applicazione delle norme generali in tema di mandato - alle quali il contratto di spedizione rimanda - secondo cui la sostituzione del mandatario è possibile solo qualora sia stata autorizzata dal mandante o si sia resa necessaria in relazione alla natura dell'incarico.

La decisione si segnala perché espone gli spedizionieri, che abbiano ricevuto incarico da altri spedizionieri, al rischio di non vedersi rifuse le somme anticipate alla dogana per l'importazione di merci, in assenza di un espresso mandato in tal senso dall'importatore / esportatore, pur avendo agito nell'interesse di quest'ultimo.

Ed infatti la circostanza che l'importatore / esportatore abbia tratto vantaggio dall'attività dello spedizioniere che ha pagato per suo conto i diritti di confine non è sufficiente a legittimare l'azione diretta nei suoi confronti.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 0407600281)



*A rigore della disciplina sul mandato lo spedizioniere, incaricato da altro spedizioniere, che ha anticipato dei diritti di confine nell'interesse dell'importatore, non è legittimato ad agire direttamente nei confronti di quest'ultimo*

## News dalle corti – Diritto penale

### Al custode di *commodities* oggetto di sequestro penale spettano sia le spese che l'indennità



*Al custode nominato nell'ambito di un procedimento penale spetta il rimborso delle spese e un'indennità per l'opera prestata*

Il GIP del Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse del custode penale dei beni sequestrati, ha liquidato sia l'indennità di custodia che il rimborso delle spese vive sostenute per la conservazione dei beni. In modo particolare l'indennità di custodia è stata liquidata sulla scorta dei criteri previsti dal D.M. 265/2006, mentre la liquidazione delle spese è stata disposta sulla base della documentazione fornita, comprovante gli effettivi esborsi sostenuti dal

custode per la conservazione dei beni sottoposti al vincolo di sequestro. Nella quantificazione disposta in via equitativa, il GIP ha tenuto in considerazione le tariffe applicate dal custode nei confronti dei propri clienti, considerando che il sequestro ha impedito a quest'ultimo di utilizzare altrimenti, per la sua attività imprenditoriale, gli spazi destinati a conservare le *commodities* sequestrate. Le citate tariffe sono state utilizzate come parametri di riferimento, ma sono state ridotte proporzionalmente in

considerazione della componente di guadagno che sarebbe spettata al custode nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. Con il provvedimento in commento si è ribadito l'obbligatorietà della corresponsione dell'indennità al custode penale, al quale spetta altresì la rifusione delle spese vive sostenute, a prescindere da una apposita richiesta in tal senso ad opera dell'interessato. (a cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 0407600281)

## Incarichi ricevuti

### Zunarelli e Associati si aggiudica la gara per la realizzazione dell'interporto di Trieste

Lo studio insieme all'Avv. Michele Ferrari di Udine ha assistito un raggruppamento di imprese nella preparazione dell'offerta per la gara relativa alla concessione di realizzazione e gestione di una piattaforma logistica.

Il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Icop S.p.a., Francesco Pa-

risi Casa di Spedizioni S.p.a., Interporto Bologna S.p.a. e Cosmo Ambiente S.r.l. è stato assistito dallo Studio nella preparazione e presentazione dell'offerta per la gara bandita dall'Autorità Portuale di Trieste per la concessione di realizzazione e gestione di una piattaforma logistica tra lo scalo

legnami e l'ex Italsider hub portuale di Trieste. Il valore della gara era pari a 132 milioni di euro.

Il team dello studio è composto dal Founding Partner Stefano Zunarelli, dal Junior Partner Andrea Giardini e dall'Associate Chiara Iannizzotto.



## How to do business in Albania

### Investire nel settore delle energie rinnovabili

La produzione di energia rinnovabile figura, ad oggi, come uno dei settori di maggiore interesse in Albania. Il suo sviluppo e la sua diffusione rappresentano al momento, e continueranno a rappresentare nel prossimo futuro, uno degli obiettivi principali del governo albanese.

Compatibilmente con la necessità della Repubblica di Albania di adeguare l'attuale quadro regolamentare e legislativo in materia alla Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 "Sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili", il governo locale ha recentemente promulgato la legge No. 138/2013 "Sulle Fonti di Energia Rinnovabile" (Law on Renewable Energy Sources).

Tale normativa ha come scopo primario quello di favorire la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e insieme attrarre gli investimenti esteri in loco. L'interesse sotteso è quello di facilitare l'uso efficiente delle risorse naturali e promuovere tecnologia e innovazione per la produzione di energia elettrica e calore da fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi preposti sono quelli di sostenere *in primis* lo sviluppo del mercato interno dell'energia alternativa aumentando il numero di produttori indipendenti nonché, *in secundis*, di garantire lo sviluppo sostenibile del Paese promuovendo e salvaguardando gli inve-

stimenti delle piccole e medie imprese sia locali sia internazionali.

L'attuale sistema di produzione e distribuzione di energia elettrica in Albania è monopolio dell'ente statale KESH (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare – Albania Power Corporation). Il 99% delle risorse energetiche nazionali proviene da centrali idroelettriche. A fronte della sua conformazione territoriale, la Repubblica, vanta, infatti, una superficie idrica di circa 44.000 km<sup>2</sup>, di cui solo il 35% risulta, ad oggi, effettivamente utilizzato. Dati ufficiali attestano, al presente, un volume di riserve idriche ancora da sfruttare di circa 3000 MW (dati MISE).

A tal proposito il governo albanese, tramite l'emanazione della "National Strategy for Development and Integration (NSDI) 2007-2013" e, in seguito, della "Law on Renewable Energy Sources", attuale normativa in vigore, ha tracciato una serie d'interventi a medio e lungo termine per la realizzazione di un vasto programma d'investimenti in campo energetico concedendo vari meccanismi di sostegno agli investitori che sfruttano fonti energetiche rinnovabili.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano d'Azione, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'introduzione di regimi di sostegno quali, ad esempio, *feed-in tariffs*,

esenzioni fiscali e programmi di finanziamento per le piccole e medie imprese. Inoltre, al fine di promuovere la costruzione d'impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili è stata recentemente approvata una legge specifica per la concessione di esenzioni dai dazi doganali per l'importazione di tecnologie da impiegare esclusivamente in tale specifico ambito. In via generale, possiamo infine concludere che, nonostante il mercato delle Energie rinnovabili in Albania sia ancora in fase di sviluppo iniziale, rilevante è il potenziale di produzione energetica esistente. Basti solo pensare che negli anni 2007 - 2011 il Ministero dell'Energia albanese ha aggiudicato concessioni per la costruzione di 327 centrali idroelettriche per un investimento complessivo di circa 1,7 miliardi di euro (dati MAE - MISE, 2011). Allo stato attuale, pertanto, numerosi sono i progetti portati avanti dalle imprese italiane, molte già titolari di concessioni per la realizzazione di centrali idroelettriche o di parchi eolici in territorio albanese come, altrettanto numerose e interessanti, sembrano essere le opportunità d'investimento che vanno prospettandosi per i nostri imprenditori negli anni a venire.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi, Dott.ssa Linda Tontodonati – 0512750020)



*Si profilano interessanti opportunità di investimento per le imprese italiane nel settore energetico albanese*

## How to do business in the Russian Federation

### Profili di diritto doganale russo



*Il vigente Codice doganale della Federazione Russa e le successive modifiche ed integrazioni presentano molteplici semplificazioni rispetto alla disciplina pre-vigente.*

Le principali fonti normative che disciplinano il sistema ed i regimi doganali della Federazione Russa sono il Codice Doganale (*Таможенный Кодекс Российской Федерации*), la Legge Sulla tariffa doganale e le successive modifiche, nonché la ricca produzione legislativa in merito alla certificazione della qualità dei prodotti.

Il Codice Doganale della Federazione Russa è contenuto nella Legge Federale n. 61/2003. Tale legge ha sostituito il precedente Codice Doganale del 1993 e ha introdotto alcune significative novità. Tra di esse il fatto che vi sia ora una specifica disciplina per le importazioni mediante oleodotti, gasdotti e strumenti elettronici (c.d. procedure doganali speciali); la previsione dell'attività di *brokers* doganali (in sostanza degli intermediari che garantiscono il pagamento dei dazi doganali all'interno della Federazione Russa, e il cui operato è comunque sottoposto al controllo del Comitato Statale Doganale) e la previsione di tempistiche più contenute per il disbrigo delle pratiche e delle procedure doganali (a titolo esemplificativo si consideri che per la regolarizzazione della dichiarazione doganale di carico potevano essere necessari 10 giorni, ridotti, con il nuovo Codice Doganale, a 3 giorni).

Con riferimento ai regimi doganali, il Codice del 1993 prevedeva ben diciotto diversi regimi applicabili. In un'ottica di semplificazione il nuovo Codice Doganale ha ora ridotto tali regimi a quattro, ciascuno dei quali comprendente una serie di diverse operazioni. In modo particolare tali regimi sono:

(i) il **regime doganale principale** (*Основной Таможенный Режим*), applicabile alle attività di importazione, esportazione e transito doganale internazionale;

(ii) il **regime doganale economico** (*Экономический Таможенный Режим*), che vale nei casi in cui vi siano attività di lavorazione interna ed esterna, lavorazione per consumo interno, importazione temporanea, depositi doganali e zone franche;

(iii) il **regime economico finale** (*Завершающий Таможенный Режим*), che ricomprende le attività di reimportazione e riesportazione, nonché la distruzione dei beni o la loro cessione allo Stato;

(iv) il **regime doganale speciale** (*Специальный Таможенный Режим*), che riguarda principalmente attività di esportazione temporanea e commercio c.d. *duty free*.

Con riferimento invece alla dichiarazione doganale, meritano un accenno particolare le modalità con cui essa può essere presentata.

La dichiarazione doganale

infatti può essere presentata tanto in formato cartaceo, quanto in formato elettronico su apposito supporto (CD-rom). In considerazione del fatto che la legge russa richiede, comunque, che la dichiarazione sia fatta da un soggetto con cittadinanza russa, risulta necessario rivolgersi ad un *broker* doganale - che può essere tanto un'organizzazione commerciale, quanto una persona fisica, purché dotata dell'apposita licenza di prestazione di servizi doganali a soggetti terzi - per la compilazione e la presentazione dei documenti necessari. La dichiarazione doganale deve contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare chiaramente il vettore e la merce (comprese la qualità ed il valore doganale della stessa). Laddove il valore della merce in transito sia inferiore a 100,00 €, o nei casi di assenza a restrizioni quantitative alle importazioni/esportazioni, non sono richieste particolari formalità per la presentazione della dichiarazione che ben potrà essere fatta in forma libera. Vi sono tuttavia dei casi in cui la dichiarazione doganale deve necessariamente essere presentata in forma scritta (ad esempio per l'importazione di metalli preziosi, armi e munizionamento, beni culturali, ecc.).

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Dott. Andrea Piras - 0407600281)



## Seminari e formazione

### Propeller Trieste - Seminario sull'autotrasporto

Lo scorso 21 maggio si è svolto, a Trieste, un seminario organizzato dall'International Propeller Club – Port of Trieste, sul tema "l'autotrasporto, anello vitale dell'intermodalità".

L'Avv. Alberto Pasino, che riveste la carica di vicepresidente del sodalizio triestino e consigliere dell'International Propeller Clubs (associazione nazionale che raduna i singoli

Club) ha svolto una relazione incentrata sulla legislazione nazionale in materia di autotrasporto, approfondendo il tema dei costi minimi di sicurezza.

### Seminario AIIPA sulla CINA

Lo scorso 22 maggio ha avuto luogo a Milano il seminario, organizzato dall'Associazione italiana industria e prodotti alimentari, facente capo a Confindustria sul tema "Cina: opportunità per il Made in Italy e principali normative di riferimento nel settore agroalimentare".

Hanno tenuto una relazione il Prof. Avv. Stefano

Zunarelli (Founding Partner dello Studio), l'Avv. Luigi Zunarelli (Responsabile dell'Ufficio di cui dispone lo Studio a Shanghai) e l'Avv. Giovanni Lovisetti (responsabile del China Desk milanese dello Studio).

I relatori hanno trattato alcune delle tematiche di maggiore interesse per le aziende del settore

agroalimentare interessate ad investire nel mercato cinese come, tra l'altro, la normativa relativa al *labelling* dei prodotti alimentari destinati alla Cina e le opportunità di business offerte dalla China Shanghai Pilot Free Trade Zone istituita di recente.

### Il Prof. Zunarelli relatore a Ravenna sulla direttiva 2014/23/UE

Il 29 maggio il Professor Stefano Zunarelli è intervenuto in qualità di relatore all'incontro organizzato presso l'Aula Magna della Scuola di Giurisprudenza di Ravenna, Via Oberdan 1, dalle 15.00 alle 18.00, sul tema "Concessioni di servizi e modelli in *house providing* (la nuova direttiva 2014/23/UE) - prospettive di applicazione al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti".

Il Prof. Zunarelli ha tenuto

una relazione dal titolo "Discipline di settore e servizi pubblici: rapporto tra la direttiva generale sulle concessioni ed il regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi di trasporto". All'evento dopo i saluti inaugurali del Prof. Giovanni Luchetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Dott. Lanfranco Gualtieri, Presidente della Fondazione Flaminia, del Dott. Giannantonio Mingozi,

Vicesindaco di Ravenna, sono intervenuti il Prof. Giuseppe Caia, la Prof.ssa Paola Pozzani, il Prof. Massimo Calcagnile, il Prof. Giorgio Giupponi, il Prof. Alessandro Lolli, il Prof. Franco Mastragostino, il Prof. Antonio Bartolini, il Prof. Stefano Colombari, il Dott. Carlo Pezzi, Presidente di Ravenna Holding S.p.a., e il Dott. Vito Belladonna, Direttore dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti.

## Dal 9 al 12 giugno torna, a Ravenna, l'International Research Seminar in Maritime, Transport and Mobility Law

Tra lunedì 9 giugno e giovedì 12 giugno si terrà a Ravenna un ciclo di seminari in lingua inglese, a cui parteciperanno i Dottorandi di Ricerca in Diritto della Navigazione e in Diritto dei Trasporti di tutta Europa. L'evento, accreditato al Consiglio dell'Ordine di Ravenna, è aperto a tutti gli avvocati interessati alla materia, verrà organizzato dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli dell'Università di Bologna, *Founding Partner* della Law Firm, e dall'Associate Massimiliano Musi, in collaborazione con il *Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law*

(RISTL), dell'Erasmus University di Rotterdam, rappresentato dal Prof. Dr. Frank Smeele. Durante la prima giornata di lavori terrà una *lectio magistralis* il Prof. Dr. Hercules Haralambides, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, dal titolo "Port Law Reform in Italy". I *Phd students* partecipanti, avranno l'occasione di esporre i risultati delle loro ricerche e di confrontarsi nei vari ambiti del Diritto dei Trasporti. Il *Comité Maritime International* (CMI) offrirà al Dottorando che presenterà la ricerca migliore la partecipazione

al *CMI event* di Istanbul che avrà luogo nella seconda metà di giugno, garantendogli pieno supporto finanziario per le spese sostenute.

Il 12 giugno, a chiusura dell'evento, si terrà una Tavola Rotonda a cui parteciperanno, in qualità di relatori, alcuni giovani docenti di fama internazionale: Elena Orrù dall'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna, Papis Seck dall'*Erasmus Universiteit* di Rotterdam e Melis Ozdel dall'*University College* di Londra.

## Il Prof. Zunarelli relatore a Milano e a Roma sulla direttiva 2014/23/UE

Il *Founding Partner* Prof. Avv. Stefano Zunarelli terrà nelle giornate del 18 giugno a Milano, presso il Grand Hotel et de Milan, e del 3 luglio a Roma, presso l'Hotel Saint Regis, degli interventi in materia di appalti nel settore portuale e aeroportuale in occasione di un ciclo di eventi organizzato da Paradigma, società attiva

nel settore della formazione manageriale, sul tema "Concessioni e appalti nei settori speciali anche alla luce delle nuove Direttive Europee", a cui parteciperanno come relatori anche l'Avv. Velia Maria Leone - Studio Legale Leone & Associati, il Prof. Avv. Francesco Cardarelli - Lattianzi Cardarelli Avvocati, il Prof.

Avv. Claudio Guccione - P&I - Studio Legale Guccione e Associati, il Prs. Claudio Glatieri - Corte dei Conti, l'Avv. Daniela Anselmi - Studio Legale Anselmi & Associati, l'Avv. Domenico Ielo - Studio Bonelli Errede Pappalardo e l'Avv. Angelita Caruocciolo - Avvocato in Roma.

## (segue) “Jobs Act” in pillole: L. 16 maggio 2014, n. 78 di conversione con modificazioni del D.L. n. 34/2014

(continua dalla terza)

Anche per la somministrazione a tempo determinato è venuto meno l'obbligo di apporre i motivi.

La somministrazione prospetta una disciplina più flessibile quanto alla durata complessiva (non si applica la regola dei 36 mesi), ai limiti quantitativi (non vi è il limite legale del 20%, ma solo quelli dei CCNL applicati dall'utilizzatore), alle proroghe (i limiti sono quelli del CCNL delle agenzie, 6 proroghe per 36 mesi) e non vi è *stop and go* (l'intervallo rispettivamente di 10 e 20 giorni) per stipulare un nuovo contratto di somministrazione a termine.

### 3) L'apprendistato.

Rispetto all'originaria formulazione del D.L. n. 34/14, la legge di conversione ha reintrodotta l'obbligo della forma scritta per il piano formativo, che potrà essere redatto in forma sintetica e potrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Viene, altresì, confermato l'obbligo della forma scritta per il contratto e per il patto di prova.

Con riferimento all'apprendistato di tipo

professionalizzante e di mestiere, la riforma prevede che sia la Regione a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica.

Se la Regione non adempie entro il suddetto termine, il datore di lavoro non è obbligato ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con la formazione pubblica (l'obbligatorietà della formazione pubblica era stata invece esclusa dall'originario testo del decreto in esame). La legge di conversione ripristina anche l'onere della stabilizzazione di una percentuale di precedenti apprendisti (per poterne assumere di nuovi), peraltro ridotta rispetto al passato e prescritta unicamente per le imprese con più di 50 dipendenti (invece di 30, come in precedenza).

Infine, con riferimento all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante, al lavoratore è riconosciuta una

retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% (quindi anche di percentuale superiore) del relativo monte ore complessivo.

### 4) Semplificazioni in materia di Durc.

La legge di conversione conferma le semplificazioni in materia di Durc prevedendo che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e, per le imprese edili, anche nei confronti delle Casse edili, debba essere effettuata direttamente online.

L'esito dell'interrogazione online ha la validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce a tutti gli effetti il Durc, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione che dovranno essere individuate da un decreto ministeriale attuativo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (21 marzo 2014). (a cura dell'Ufficio di Roma – Dipartimento di diritto del lavoro – Avv. Alessandra Giordano – 0668210067)

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI SHANGHAI  
00862151501952

SEDE DI BOLOGNA  
0512750020

SEDE DI ROMA  
0668210067

SEDE DI TRIESTE  
0407600281

### LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO  
TRIESTE TORINO PARMA  
LA SPEZIA RAVENNA RIMINI  
BARI PALERMO  
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

[www.studiozunarelli.com](http://www.studiozunarelli.com)